

REP A/16604

## CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno 2008, addì 24 del mese di aprile in Arezzo, presso la casa comunale, sono presenti:

**COMUNE DI AREZZO** con sede in Arezzo, Piazza della Libertà 1 (Codice Fiscale 00176820512), rappresentato dal Dott. Vittorio Beoni, in qualità di dirigente del Comune di Arezzo, di seguito denominato "Comune"

E

**AREZZO MULTISERVIZI SRL** con sede in Arezzo, Via San Gallo, 3 C.F. 01938950514 e Iscrizione Rea CCIAA Arezzo n. 150398 capitale sociale Euro 1.500.000,00 in persona del Legale Rappresentante Arch. Luciano Vaccaio, di seguito denominata "Società",

### Premesso

- che l'articolo 113, comma 5, lettera c), del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, disciplina la possibilità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica mediante conferimento della titolarità del servizio a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o con gli Enti pubblici che la controllano;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 235 del 13.12.2007 è stata approvata la riorganizzazione del servizio funerario comunale, con il passaggio dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali, dalla gestione per assegnazione diretta alla Fraternità dei Laici alla gestione con conferimento della titolarità del servizio a favore della AREZZO MULTISERVIZI SRL,



ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- che l'articolo 113, comma 11, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che i rapporti degli Enti locali con le società di erogazione del servizio sono regolati da contratti di servizio, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti;

- che, nel rispetto dei presupposti di cui al comma 5 lettera, c), dell'articolo 113, ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono:

a- gli indirizzi in atti, come da statuto e contratto di servizio, poi trasfusi nella carta dei servizi;

b- la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e dell'organo di controllo;

c- i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio;

d- gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi il coinvolgimento degli azionisti locali per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti;

- che è pertanto necessario addivenire alla stipula del contratto di servizio al fine di disciplinare i rapporti tra il Comune, la Fraternità dei Laici e la Società in relazione alle forme e alle modalità di gestione del servizio in oggetto;

Tutto ciò premesso e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

## Art. 1

### *(Finalità regolatorie del contratto)*

1. Il presente contratto disciplina i rapporti giuridici tra Comune di Arezzo (d'ora innanzi denominato «Ente») e la società «AREZZO MULTISERVIZI » Srl (d'ora innanzi denominata «Gestore»), a totale capitale pubblico e sotto il controllo dell'Ente,



costituita nella forma dell'*in house providing*, per la gestione del complessivo servizio cimiteriale e delle attività e servizi ad esso collegati e/o strumentali, con riferimento al territorio dell'Ente medesimo;

2. In considerazione della formula organizzatoria, di derivazione comunitaria, meglio nota come «*in house providing*», che caratterizza l'organizzazione, l'oggetto sociale e l'operatività economica del Gestore, il presente contratto, oltre a delineare gli aspetti afferenti i rapporti giuridico-economici ed organizzativi tra Ente e Gestore medesimo, in forma di delegazione interorganica di funzioni, attività e servizi, assume una preminente valenza di strumento regolatorio dei predetti rapporti giuridico-economici e patrimoniali. In relazione a tale funzione il presente contratto stabilisce i livelli quali-quantitativi e di erogazione dei servizi da garantire e la previsione di adeguati strumenti di verifica circa il rispetto dei livelli previsti, giusto art. 113, comma 11, D. Lgs. 267/2000 ed art. 35, comma 14, Legge 448/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1321 e ss. del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni pubblicistiche di tempo in tempo vigenti in materia;



## Art. 2

### (Oggetto del Contratto)

1. Rientrano nell'ambito dell'affidamento al Gestore, operato con deliberazioni C.C. n. 128 del 04.12.2006 e n. 235 del 13.12.2007, le seguenti attività e servizi pubblici:

a. *la concessione d'uso, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, dei manufatti cimiteriali consistenti in loculi, tombe murate in terra, ossari e cappelle nonché la concessione di aree cimiteriali ad inumazione;*

b. *espletamento, in conformità delle vigenti disposizioni di polizia mortuaria ed igienico-sanitarie, di tutte le operazioni di inumazione, esumazione,*



tumulazione, estumulazione e traslazione, nell'ambito dei cimiteri del demanio comunale, ivi comprese le connesse operazioni murarie ed accessorie;

c. gestione di camere mortuarie e di obitori eventualmente ubicati all'interno delle predette aree cimiteriali, in conformità delle vigenti disposizioni di polizia mortuaria ed igienico-sanitarie;

d. le operazioni necessarie per attivare, gestire, dare in concessione d'uso e mantenere l'illuminazione votiva;

e. manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei manufatti cimiteriali (loculi, tombe murate in terra, ossari, ecc.) nonché delle aree cimiteriali affidate in gestione e di tutti i beni, mobili e immobili, strumentali o accessori all'espletamento del servizio, indipendentemente dal loro regime giuridico;

f. realizzazione del crematorio comunale e gestione delle attività di cremazione e delle competenze connesse o collegate, in conformità delle vigenti disposizioni generali e speciali;

g. operazioni di pulizia interna e sanificazione dei plessi cimiteriali e/o delle aree connesse e pertinenziali, secondo le specifiche contenute nel presente contratto di servizio e nelle disposizioni in materia igienico-sanitaria e di polizia mortuaria, di tempo in tempo vigenti;

h. progettazione e realizzazione dei nuovi impianti e manufatti cimiteriali, di ogni specie e tipologia, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti di tempo in tempo;

i. finanziamento e realizzazione di opere infrastrutturali di nuova costruzione, nonché l'ampliamento e/o la trasformazione dei siti cimiteriali affidati in gestione;

j. svolgimento di tutta l'attività amministrativa e tecnica inerente le



funzioni di cui sopra, con particolare riferimento alle dotazioni essenziali dei servizi interni strumentali (utenza idrica, illuminazione generale dell'area cimiteriale, installazione e manutenzione dei cancelli e delle barriere d'accesso ai siti, presenza di cestini per il deposito dei rifiuti e dotazioni di scale, eventuale arredo interno minimo del plesso cimiteriale), nonché le attività di custodia e vigilanza, nelle forme e con le modalità che saranno stabilite dal contratto di servizio, relativamente alle aree cimiteriali affidate;

2. Rientra nelle caratteristiche del servizio ogni altra eventuale incombenza assegnata al Gestore, a norma delle disposizioni del contratto e delle normative di settore e tenuto conto delle previsioni di cui alla *Comunicazione interpretativa della Commissione Europea sulle concessioni nel diritto comunitario*, n. 2000/C121/02 del 29.04.2000, in ordine alla traslazione, in capo al Gestore, del rischio d'impresa sul servizio e di tutti i connessi oneri.

3. Rientra altresì nella gestione del servizio, in quanto esternalizzato, anche la riscossione dei corrispettivi della concessioni cimiteriali e delle tumulazioni private, nonché dei corrispettivi di concessione dell'illuminazione votiva e di ogni altra forma di esazione tariffaria collegata alle attività gestite, a norma dell'art. 117 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (d'ora innanzi denominato TUEL).

4. Il Gestore, ai fini delle attività di costruzione, implementazione, miglioramento e manutenzione delle infrastrutture e delle altre dotazioni patrimoniali, essenziali e funzionali alla produzione ed erogazione del pubblico servizio, procederà con le modalità previste dal comma 5-ter dell'art. 113 del TUEL e s.m.i..

5. L'individuazione delle infrastrutture, anche a rete, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, da considerarsi essenziali e strumentali ai fini della produzione ed erogazione del pubblico servizio, nonché l'elenco dei plessi e delle aree cimiteriali affidate in gestione, sarà operato nell'Allegato A) al presente contratto.



Art. 3

*(Natura e regime giuridico del servizio cimiteriale)*

1. Il servizio cimiteriale ha carattere di servizio pubblico essenziale, la cui erogazione, in regime di continuità e di rispetto delle vigenti disposizioni in materia di polizia mortuaria (DPR 285/1990 e s.m.i) ed igienico-sanitarie (R.D. 1265/1934 e s.m.i., art. 337 e ss.), non potrà essere interrotta per qualsivoglia motivo (D.M. 28.05.1993, art. 1).
  2. Il servizio cimiteriale, di cui al presente contratto, è assunto in via obbligatoria, con la modalità organizzativa della gestione cosiddetta «*in house providing*», per tutto il territorio dell'Ente, sia per quanto attiene al cimitero urbano che ai siti extraurbani, nelle aree appartenenti al demanio cimiteriale.
  3. In relazione al carattere di indispensabilità del servizio cimiteriale, da assumere in via obbligatoria per ragioni di pubblico interesse, lo stesso non potrà essere sospeso o interrotto, salve le fattispecie legittime.
- 
- 

Art. 4

*(Durata del contratto e procedure di revisione)*

1. Il presente contratto avrà durata equivalente a quella dell'affidamento del complessivo servizio cimiteriale e delle attività e servizi ad esso collegati e/o strumentali, come specificato al punto 7) del dispositivo della deliberazione Consiglio Comunale di Arezzo n. 235 del 13.12.2007e cioè fino al **31.12.2027**.
  2. Eventuali proroghe dei servizi e delle attività connesse, accessorie e strumentali di cui al presente contratto, adottate in favore del Gestore nella forma organizzativa denominata «*in house providing*» e con il rispetto del vigente regime giuridico, saranno subordinate alla compatibilità dello stesso con le disposizioni pubblicistiche al tempo vigenti.
- 



3. Il presente contratto sarà soggetto a revisione ordinaria decorso il termine di anni TRE dalla sua sottoscrizione e, successivamente, ogni triennio.

4. E' fatto salvo il caso di eventuali revisioni straordinarie, da attuarsi anche in deroga al termine triennale di cui al comma precedente, su concorde volontà delle parti ovvero a seguito del mutamento delle condizioni di equilibrio economico del contratto, ai sensi del successivo art. 15. In tal caso, allorquando il Gestore eccepisca la richiesta di revisione straordinaria, dovrà produrre documentata richiesta all'Ente, con dimostrazione degli effetti che l'evento imprevedibile ha determinato sul piano economico-finanziario e sui complessivi equilibri gestionali prefigurati nell'orizzonte temporale dell'affidamento.

5. La procedura di revisione straordinaria è subordinata al preventivo parere obbligatorio del Comitato Tecnico per la gestione del contratto, di cui al successivo art. 16 e non potrà esser comunque disposta prima che siano decorsi TRE mesi dalla intervenuta richiesta.



#### Art. 5

*(Regime giuridico delle infrastrutture, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di servizio)*

1. Gli impianti ed i manufatti cimiteriali, nonché le aree ove i medesimi insistono ed ogni altra infrastruttura mobile o immobile facente comunque parte dei plessi cimiteriali dell'Ente ovvero strumentale al corretto funzionamento dei plessi e delle aree cimiteriali medesimi, ancorché realizzati dal Gestore durante il periodo di validità dell'affidamento e del presente contratto, saranno attratti, *ab origine*, nel regime giuridico dei beni demaniali dell'Ente, giusto art. 824, comma 2 del codice civile.

2. La proprietà di tutti i beni, mobili o immobili non rientranti nel demanio cimiteriale comunale, comunque realizzati o costruiti dal Gestore durante la vigenza dell'affidamento e del presente contratto e qualunque sia il regime giuridico applicabile,






laddove inclusi tra i cespiti di cui all'apposito Allegato A) al presente contratto, in quanto considerati essenziali e funzionali alla produzione ed erogazione del pubblico servizio affidato, sarà retrocessa gratuitamente all'Ente alla scadenza, naturale o anticipata, dell'affidamento e del presente contratto, ai sensi e per gli effetti del comma 2, art. 113, del TUEL.

3. I beni, sia mobili che immobili, il cui regime giuridico non sia disciplinato da norme speciali e che non siano stati classificati sulla scorta di quanto previsto dal precedente comma 1, entreranno invece a far parte del patrimonio del Gestore e saranno assoggettati alle ordinarie procedure contabili, civilistiche, fiscali ed amministrative per essi previste dalle disposizioni vigenti di tempo in tempo.



4. Al termine dell'affidamento ed in esito alle successive procedure attivate per la gestione del servizio, i beni di cui ai commi 1 e 2 seguiranno il regime di messa in disponibilità, nella forma della concessione d'uso; all'eventuale nuovo soggetto gestore, come previsto dall'art. 113, comma 9 del TUEL e s.m.i. ovvero saranno gratuitamente retrocessi all'Ente in ipotesi di riacquisizione del servizio in gestione diretta (se ed in quanto ammissibile); quelli di cui al comma 3 potranno essere ceduti al nuovo gestore, a discrezione del Gestore uscente, a fronte di un indennizzo commisurato al valore economico residuo dei beni, come risultante a bilancio.



5. Il gestore uscente è comunque tenuto ad effettuare una preventiva offerta di vendita dei beni di cui al comma 3 del presente articolo, in favore del nuovo gestore entrante, laddove la società venga posta in liquidazione volontaria, anche in esito alla cessazione dell'affidamento.

6. I beni di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere restituiti all'Ente (ovvero messi a disposizione del nuovo Gestore) in perfetto stato di funzionamento e liberi da ogni peso o vincolo giuridico di qualsivoglia specie e natura.



Art. 6

*(Retrocessione dei beni e delle concessioni cimiteriali)*

1. Al termine dell'affidamento - ovvero in esito alla anticipata revoca del servizio, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni pubblicistiche e delle clausole contenute nel presente contratto - il Gestore dovrà redigere uno «*stato di consistenza*» dei beni, degli impianti e delle infrastrutture da retrocedere gratuitamente all'Ente, a mente del precedente articolo 5, nel termine massimo di **60 giorni** da quando abbia ricevuto notizia della anticipata revoca dell'affidamento ovvero da quando si siano perfezionate le cause legali o contrattuali della sua cessazione, naturale o anticipata.



2. Unitamente allo stato di consistenza il Gestore dovrà altresì predisporre, sempre nel termine di cui al comma precedente, un documento contabile attestante lo stato dei rapporti economico-finanziari e patrimoniali con l'Ente, in relazione alle concessioni d'uso dei manufatti, degli impianti cimiteriali e di ogni altro bene costituente «*proprietà di concessione*», dallo stesso stipulate durante il periodo di affidamento e/o anticipatamente rimosse. Lo stato delle concessioni dovrà tener conto del valore delle stesse, computato secondo il metodo dell'attualizzazione finanziaria, riferito alla data di intervenuta cessazione dell'affidamento o di anticipata revoca legale o contrattuale del medesimo, al netto del valore contabile degli investimenti realizzati, sempre riferito alla data di intervenuta cessazione dell'affidamento o di anticipata revoca del medesimo, tenuto anche conto delle eventuali procedure di ammortamento finanziario.

3. Laddove dallo stato dei rapporti economico-finanziari e patrimoniali con l'Ente emerga un *valore netto di retrocessione* in favore di una delle parti, questo dovrà essere corrisposto entro i successivi **120 giorni** ovvero mediante un piano di rimborso con modalità rateizzate, da stabilirsi con separato atto tra le parti, il cui periodo di recupero non superi, comunque, i **5 (cinque)**, con applicazione di un tasso d'interesse idoneo a



remunerare il capitale investito, a condizioni di mercato, da determinarsi nel separato accordo tra le parti.

4. Laddove il Gestore non dia corso all'elaborazione dei dati e dei documenti di cui ai commi precedenti, nei termini e con le modalità ivi previste, l'Ente provvederà, nei successivi **120 giorni**, a redigere i documenti economico-finanziari e patrimoniali di cui ai commi precedenti, anche avvalendosi di esperti di propria nomina, con richiesta di addebito delle spese peritali ed amministrative nei confronti del Gestore inadempiente.



#### Art. 7

##### *(Adempimenti ed obblighi del Gestore)*



1. Il Gestore si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi generali di cui al D.P.C.M. 27.01.1994, nonché all'art. 11 del D.Lgs. n° 286/1999 e s.m.i., con particolare riferimento agli obblighi di parità di trattamento, imparzialità ed «obbligo a contrattare», continuità nell'erogazione del servizio, partecipazione e divieto di discriminazione dei cittadini e degli utenti, codificati nei principi costituzionali e nei Trattati dell'Unione Europea, nonché nelle normative nazionali e regionali, di tempo in tempo vigenti.

2. Il Gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto allo svolgimento dei Servizi, adeguati per garantirne il regolare svolgimento, all'uopo strutturando in «*ramo d'azienda*» autonomo tutti i fattori tecnico-produttivi, organizzativi ed economico-finanziari necessari per la corretta produzione ed erogazione del pubblico servizio affidato e di ogni altra attività collaterale ed accessoria.

3. Il Gestore si obbliga a tenere indenne l'Ente da ogni imposta, tassa, tributo ovvero da qualsivoglia altro onere afferente l'organizzazione e gestione del servizio affidato e delle attività connesse ed accessorie, secondo lo schema tipico dell'esternalizzazione del servizio in regime concessorio, anche in applicazione, per





quanto compatibile, dei principi all'uopo contenuti nella Comunicazione interpretativa della Commissione Europea sulle concessioni nel diritto comunitario, n. 2000/C121/02 del 29.04.2000.

4. Il Gestore si impegna, altresì, a collaborare con i competenti Uffici tecnici dell'Ente, per la definizione della proposta di Piano regolatore e di sviluppo dei Cimiteri.

### Art. 8

#### (Carta della qualità dei servizi)

1. Il Gestore è tenuto ad adottare la «Carta della qualità dei servizi cimiteriali e delle attività connesse ed accessorie» (di seguito anche «Carta dei Servizi» o «Carta»), secondo le direttive ed i principi codificati nella normativa vigente ovvero quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali, vigenti di tempo in tempo.

2. La Carta, contenente la definizione degli obiettivi e degli standard di qualità e quantità delle prestazioni erogate, così come determinate nel contratto di servizio, recherà altresì le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

3. La Carta dei servizi dovrà essere redatta ed adottata dal Gestore entro il termine di **mesi 6 (sei)** dalla sottoscrizione del presente contratto di servizio. La redazione e la pubblicazione della carta dei servizi da parte del Gestore dovrà avvenire in conformità ad apposite *intese* con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate. Per le finalità di cui alla lett. b) dell'art. 2, comma 461, della Legge 244/2007, il Gestore garantisce forme di consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori e imprenditoriali, promuovendo specifici incontri ed invitando le stesse ad esprimere proprie valutazioni sulla proposta di carta dei



servizi entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa. Prima della definitiva pubblicazione la Carta dei servizi è soggetta anche a valutazione obbligatoria da parte dell'Ente, che potrà proporre modifiche e/o integrazioni.

4. Eventuali revisioni periodiche ovvero modificazioni alla Carta dei servizi seguiranno il procedimento di cui al precedente comma.

5. Il Gestore si impegna altresì a recepire tempestivamente le modificazioni della Carta dei servizi che l'Ente affidante dovesse richiedere, ancorché in corso di validità della stessa.



#### Art. 9

*(Modalità di effettuazione del servizio)*

1. Il Gestore, pur nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, nell'espletamento del servizio ha in ogni caso l'obbligo di osservare e di fare osservare agli addetti al servizio tutte le vigenti norme legislative e regolamentari in materia, con particolare riguardo al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e successive variazioni ed integrazioni, nonché al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

2. Il Gestore ha inoltre l'obbligo di osservare e di fare osservare, oltre agli obblighi specificati nel presente contratto, tutte le ordinanze e le disposizioni emanate dalle competenti Autorità di pubblica sicurezza e sanitarie riguardanti l'ordine, la sicurezza e l'igiene pubblica nei cimiteri e nelle relative pertinenze.



#### Art. 10

*(Piano di sviluppo cimiteriale)*

1. L'Ente mantiene nella propria titolarità tutte le competenze e le funzioni amministrative in materia di adozione degli strumenti programmatori e di pianificazione urbanistica e territoriale, anche in materia di cimiteri ed impianti ad uso necroscopico e



cimiteriale, a norma delle vigenti disposizioni di settore, compresa l'adozione di tutte le necessarie misure attuative, ordinarie e straordinarie, rispetto a quanto previsto nei predetti strumenti di programmazione.

2. L'attività di programmazione degli interventi inerenti la realizzazione di nuovi cimiteri, nonché le modificazioni, le dismissioni e gli ampliamenti di quelli esistenti, rientra nella competenza dell'Ente, sulla scorta di quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale proposto dal Gestore, a mente del precedente art. 7.

3. Il Gestore è tenuto a proporre all'Ente i necessari adeguamenti al **piano regolatore e di sviluppo dei cimiteri** almeno ogni 3 (TRE) anni, fatte salve specifiche diverse richieste da parte dei competenti Uffici dell'Ente. Tale piano dovrà esser coordinato con la programmazione triennale dell'Ente e tener conto dello specifico patrimonio di conoscenza che il Gestore ha acquisito nell'ambito del servizio, nonché delle indicazioni ritraibili dai documenti di pianificazione strategica del Gestore e dalle banche dati censuarie dell'ISTAT.



#### Art. 11

( Piano degli investimenti e Piano economico- finanziario)

1. Il Gestore, in attuazione del punto 11) della deliberazione di consiglio Comunale n. 235/2007, dovrà presentare un Programma degli investimenti ed una piano economico-finanziario proiettati sull'intera durata dell'affidamento.

2. In attesa della definitiva approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, il Gestore è autorizzato a presentare i documenti di cui al precedente comma relativamente al primo triennio di affidamento.

3. Il *Programma degli investimenti* è finalizzato allo sviluppo, al potenziamento, al rinnovo e alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti e delle



dotazioni strumentali e di rete per il pubblico servizio affidato, come individuati nell'allegato A) al presente contratto.

4. Il programma degli investimenti dovrà riguardare gli interventi che si prevedono di effettuare per il potenziamento ed il miglioramento degli *standard* qualitativi, infrastrutturali e tecnologici, anche rispetto alle attività accessorie e/o connesse con la gestione del pubblico servizio affidato, compresa la rete dell'illuminazione votiva, in coerenza con il piano regolatore e di sviluppo dei cimiteri che sarà adottato dall'Ente, con specifica indicazione dei costi di presumibile realizzo e della loro distribuzione in funzione delle tempistiche di attuazione nel contesto dell'orizzonte temporale dell'affidamento, nonché della tipologia e natura delle fonti di finanziamento cui si prevede di fare ricorso per soddisfare il loro iniziale fabbisogno.



5. Il «**programma degli investimenti**», sarà soggetto ad adeguamento annuale, con le modalità previste nello statuto sociale del Gestore ovvero con la diversa cadenza che sarà di volta in volta ritenuta occorrente.

6. Le dinamiche contenute nel «programma degli investimenti» dovranno essere coerenti, sia quanto alle tempistiche che sotto il profilo economico-finanziario, con le previsioni del Piano Economico Finanziario e del Piano tariffario poliennale.

7. Il **piano economico e finanziario** (*d'ora innanzi denominato «PEF»*) contiene una chiara dimostrazione dei flussi di costo e di ricavo e di quelli finanziari prevedibili nell'orizzonte temporale di riferimento dell'affidamento.

8. Il PEF dovrà considerare gli elementi economico-finanziari afferenti sia al mantenimento dello stato di efficienza tecnico-economica degli investimenti strutturali, come meglio specificati nel relativo «**programma degli investimenti**», che alle condizioni operative della gestione del servizio.



9. Il PEF dovrà altresì dimostrare la compatibilità dei risultati gestionali e della dinamica tariffaria attesa (da formalizzare in apposito «piano tariffario poliennale») con le disposizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 267/2000, tenuto conto anche dei vincoli imposti dal programma degli investimenti e conformandosi, per quanto possibile, allo «schema tipo» di cui al successivo Allegato B)

10. il programma degli investimenti ed PEF, saranno oggetto di preventiva approvazione da parte dell'Ente.

## Art. 12

### (Subaffidamento di attività)

1. Il Gestore è autorizzato a subaffidare fasi o segmenti di attività di cui è incaricato ai sensi del presente contratto, nei limiti e con il rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni normative, generali e settoriali e tenuto conto delle specificità riferibili alla società «in house providing».

2. In caso di subaffidamento il gestore è tenuto ad individuare il sub-affidatario mediante procedure di evidenza pubblica.

3. Il sub-affidamento delle attività di cui ai punti a), b), c), h) ed i) dell'art. 2, comma 1 del presente contratto, svolte nel territorio comunale, non è consentito se non limitatamente a fasi strumentali ed accessorie delle operazioni da svolgere e comunque sotto la diretta supervisione e responsabilità del Gestore, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti di tempo in tempo.

4. Il Gestore rimane titolare e responsabile del servizio affidato, nonché degli obblighi ad esso riferibili, ai sensi di quanto previsto nel presente contratto, sia nei confronti dell'ENTE che dell'utenza.

5. Il Gestore è tenuto in ogni caso a dare atto del rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 4, sia nei documenti di bilancio che nei periodici *report* sul servizio,

da trasmettere all'Ente a mente del presente contratto. Il reiterato mancato rispetto degli impegni assunti comporta risoluzione del contratto con le modalità di cui al successivo art. 23

6. Il rapporto di subaffidamento decade comunque di diritto alla cessazione dell'affidamento principale del pubblico servizio.

7. Le attività esternalizzate mediante sub-affidamento non potranno, in ogni caso, superare, nel valore, il **25% (venticinque)** del fatturato complessivo annuo come desumibile dai documenti contabili.

### Art. 13

#### *(Sistemi di separazione contabile e rendicontazione)*

1. Il Gestore attiverà e renderà operativo un idoneo sistema contabile volto a garantire il raggiungimento degli obiettivi di **separazione dei conti** corrispondenti a ciascuna attività di esercizio (*unità di business*) ed ai cespiti patrimoniali in esse implicati, a mente della Direttiva comunitaria 2000/52/CE, recepita con D. Lgs. 333/2003 e s.m.i..

2. Le specifiche tecnico-contabili del sistema di separazione contabile, di cui al comma precedente, unitamente alle caratteristiche essenziali della connessa rendicontazione, dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- *separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività esercitata, con analitica indicazione dei flussi di costo e di ricavo, sia direttamente che indirettamente imputabili ai relativi centri di costo/ricavo pertinenti alle attività dei pubblici servizi gestiti, con specifica indicazione dei criteri di riparto afferenti i costi generali e congiunti;*
- *evidenziazione dei principali aggregati economici di riferimento (valore della produzione, costi della produzione, Margine operativo netto, Margine operativo lordo, reddito operativo, reddito corrente e risultato di esercizio).*

Art. 14

(Sistema tariffario)

1. Le tariffe applicabili, sulla scorta dell'ordinamento in vigore, sono determinate annualmente dal competente Organo di governo dell'Ente, previa acquisizione di una proposta da parte del Gestore. La suddetta proposta, da redigersi nel rispetto dei principi e secondo le specifiche fissate nel programma degli Investimenti e nel PEF, è presentata entro il **15 novembre** di ciascun anno.
2. Le tariffe sono deliberate nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), nonché dell'ordinamento tariffario in vigore, tenute presenti, per quanto applicabili, le «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», approvate con Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 24 aprile 1996.
3. La dinamica tariffaria dovrà risultare coerente con il PEF e con gli altri documenti di programmazione strategica del Gestore, tenuto conto del necessario riposizionamento del *piano tariffario poliennale*, da attuarsi per effetto delle revisioni triennali al *programma degli investimenti* di cui al precedente art. 10, comma 3.
4. Laddove vengano imposti al Gestore obblighi di servizio pubblico, a seguito di disposizioni normative o di specifici atti delle competenti Autorità Pubbliche, tali da comportare l'applicazione di tariffe inferiori a quelle approvate ai sensi dei commi precedenti ovvero prestazioni di servizi minimi obbligatori, anche in regime di gratuità, è dovuta al Gestore una compensazione per tali obblighi, nei limiti di cui alle vigenti disposizioni e nel rispetto dei principi stabiliti dalle decisioni della Commissione Europea n. 2005/842/CE del 28.11.2005 e 2005/297/04 del 29.11.2005, in tema di *disciplina degli aiuti di stato mediante contribuzioni agli obblighi di pubblico servizio*.

5. La dinamica tariffaria «a regime» segue i principi del metodo denominato «price cap», come previsto dall'art. 2, commi 18 e 19 della L. 481/1995 e s.m.i., in quanto applicabili e meglio esplicitati nella deliberazione CIPE sopra richiamata, nonché nelle «Raccomandazioni» del Nucleo consulenza per l'Attuazione delle linee guida del CIPE, del 21 giugno 2001.

In particolare, **la tariffa massima annuale** unitaria di riferimento, per ciascuna tipologia di utenza, parametrata sull'orizzonte temporale di riferimento e sui valori del piano economico-finanziario di cui all'art. 10 del presente contratto, è determinata come segue:-

$$T_t = (C_{t-1} \cdot r_{t-1} \cdot K_{t-1,i,j} + SG_{t-1}) \cdot (1 + RPI - \alpha X + \beta \cdot \Delta Q)$$

laddove:

$T_t$  = tariffa media unitaria di riferimento per ciascuna tipologia di utenza, da determinarsi per l'anno «t»

$C_{t-1}$  = costo medio unitario dell'investimento (quota costo di costruzione + quota manutenzioni straordinarie + quota nuovi investimenti) riferito all'anno precedente;

$r_t$  = tasso di remunerazione del capitale investito, determinato sulla scorta del valore medio annuo dei tassi applicati sui titoli di stato, incrementato di uno spread di 2 punti percentuali;

$K_{t-1,i,j}$  = coefficiente tecnico di variazione, in incremento o decremento, della tariffa in funzione della categoria di sito cimiteriale utilizzato (i) e della tipologia di sepoltura (j);

[Le specificazioni dei coefficienti tecnici di variazione dei costi, in funzione della categoria di plesso cimiteriale o di impianto e della tipologia di sepoltura, di cui al parametro K, saranno fornite nell'allegato C/1) al presente contratto]

$SG_{t-1}$  = costi di gestione del servizio e di manutenzione ordinaria, medi unitari annui, comprensivi della quota annua di costi comuni e generali, esclusi i costi remunerati da specifica committenza;

[Eventuali specificazioni dei dati contabili e finanziari e delle modalità di determinazione delle componenti di costo di cui sopra saranno fornite nell'allegato C/2) al presente contratto]

RPI = maggior valore tra il tasso di inflazione programmato per l'anno «t» e quello effettivo per l'anno «t-1»

$Q$  = indice sintetico di qualità del servizio

[da determinarsi sulla scorta del grado di conseguimento degli standard di cui all'Allegato C-base), dato dal rapporto tra il numero di indicatori di qualità raggiunti a consuntivo ed il numero complessivo degli indicatori programmati, per ciascun esercizio. Nel contesto dell'Allegato C-4) saranno individuati gli indicatori di maggiore significatività ai fini della determinazione dell'indice sintetico di qualità di cui alla formula]

$\Delta Q$  = variazione dell'indice sintetico tra l'anno «t» e l'anno «t-1».

$X$  = coefficiente di «efficientamento» (con  $0 \leq X \leq 1$ ).

[Misura la variazione annua del livello atteso di produttività (sia sul piano tecnico-produttivo che economico-industriale) del servizio ed è parametrato su di un periodo almeno triennale. La definizione dell'intervallo di valori assunti da tale coefficiente nel triennio di riferimento verrà operata nel contesto dell'Allegato C-3) al presente contratto ed in relazione alle previsioni del piano strategico-industriale].

Tale coefficiente è indicativo del percorso virtuoso attuato dal gestore in relazione ai recuperi di produttività e consente di trasferire sulla tariffa, a beneficio dell'utenza, tali recuperi. Il valore potrà assumere determinazioni negative, solo in ipotesi di sostanziali variazioni indotte sul «programma degli investimenti», con conseguente riposizionamento delle condizioni di equilibrio economico-gestionale, a valere nel tempo.

$\alpha$  = coefficiente di ritenzione dell'efficienza (con  $0 < \alpha \leq 1$ )

[misura il livello di ritenzione, in capo al gestore, dei benefici connessi al conseguimento dei miglioramenti di efficienza tecnico-produttiva e gestionale. Tale ritenzione opera, in un'ottica di trasparenza, anche in ipotesi di temporanei «salti» a livelli inferiori di «efficientamento», in di relazione a sostanziali variazioni indotte sul «programma degli investimenti», con conseguente riposizionamento delle condizioni di equilibrio economico-gestionale, a valere nel tempo. La definizione dell'intervallo di valori assunti da tale coefficiente verrà operata nel contesto dell'Allegato C/3) al presente contratto ed in relazione alle previsioni del piano strategico-industriale del Gestore. In tale sede dovrà altresì stabilirsi un percorso di

*progressivo rilascio, in favore dell'utenza, dei benefici*

*dell'«efficientamento» in funzione dei percorsi di progressiva regimazione delle economie di dimensione e di varietà.*

$\beta$  = *coefficiente di incidenza dei costi della qualità (con  $\beta \geq 1$ )*

*[Il coefficiente in questione si applica alla variazione dell'indice sintetico di qualità e ne costituisce un correttivo; esso trova fondamento nei maggiori costi che il gestore ha sostenuto, nel periodo di riferimento, al fine di raggiungere il risultato atteso sugli standard qualitativi. La definizione dell'intervallo di valori assunti da tale coefficiente verrà operata nel contesto dell'Allegato C/4) al presente contratto ed in relazione alle previsioni del piano strategico-industriale].)*

6. L'articolazione tariffaria annua reale per ciascuna categoria di servizio prestato o di attività gestite, secondo il vigente «ordinamento tariffario del servizio», dovrà risultare dal prodotto della tariffa media annua di riferimento, determinata come al precedente comma 5, per gli anni di concessione, ove prevista, e con riferimento alle singole categorie di siti cimiteriali utilizzati e di tipologie di sepoltura.

#### Art. 15

*(Equilibrio economico del contratto)*

1. Qualsiasi richiesta di riesame delle condizioni economiche del contratto, conseguenti ad eventi non prevedibili e tali da determinare un cambiamento sostanziale delle componenti di costo e di ricavo, come delineate nel piano economico-finanziario e/o nel programma degli investimenti, incidendo sull'equilibrio economico del contratto, dovranno essere sottoposte all'esame del **Comitato tecnico per la Gestione del contratto**.

#### Art. 16

*(Comitato tecnico per la gestione del contratto)*

1. Al fine di una efficiente gestione del presente contratto viene costituito il **Comitato per la gestione del contratto di servizio**, (di seguito nominato Comitato),

composto da DUE rappresentanti per ognuna delle parti contraenti, di cui UNO avente profilo tecnico ed UNO esperto in discipline economiche e/o giuridiche e da UN ulteriore membro, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo tra le parti.-

2. Il Comitato \_ svolge le seguenti funzioni:

- *verifica dell'equilibrio economico del contratto;*
- *assistenza all'implementazione del sistema di separazione contabile di cui all'art. 13 e determinazione dei criteri di ripartizione dei costi e ricavi congiunti o promiscui, riferiti alle attività svolte dal Gestore;*
- *tentativi di composizione amichevole delle controversie relative all'interpretazione ed alla applicazione del contratto.*

3. Il Comitato stabilisce, con proprio atto di natura regolamentare, le norme per il suo funzionamento

4. Ai fini di cui all'art. 2, comma 461, punti b), c) ed e) della Legge n. 244/2007, è istituita una specifica **sessione annuale** di verifica del funzionamento del servizio. A tale seduta, che dovrà provvedere alla verifica dell'adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato, all'esame di osservazioni e reclami presentati da parte dei cittadini, nonché alla più generale verifica sul funzionamento del servizio medesimo, partecipa un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio comunale. Le risultanze di tale sessione, trascritte in apposito verbale dal quale risultino le posizioni espresse dai partecipanti, saranno trasmesse al legale rappresentante dell'Ente e del Gestore.

5. Ai fini del finanziamento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2, comma 461, della legge 244/2007, il Gestore istituisce annualmente un apposito fondo predeterminato nella misura **di euro 2000,00 (duemila).**

**Art. 17**

(Attività di monitoraggio permanente)

1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 461, punti d) della Legge 244/2007, il Comune di Arezzo si impegna ad implementare un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle carte di qualità dei servizi, da effettuarsi con la partecipazione delle associazioni dei consumatori
2. A tal fine, l'Ente definirà con apposito atto la strutturazione e la metodologia della complessiva attività di monitoraggio permanente riferita all'insieme dei servizi pubblici locali di cui risulta titolare

**Art. 18**

(Attività di vigilanza e controllo sul servizio)

1. L'attività di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del rapporto di servizio e delle obbligazioni da esso derivanti a carico del Gestore, dall'esecuzione del presente contratto, nonché sul raggiungimento degli *standard* qualitativi e tecnici ivi stabiliti, si esplica in conformità delle vigenti disposizioni di legge, nonché attraverso gli strumenti e le procedure di cui al vigente *Regolamento recante la disciplina delle attività di vigilanza e controllo sui pubblici servizi esternalizzati*, approvato con deliberazione C.C. n. 266/2002, (di seguito nominato *Regolamento*), oltre che nel rispetto delle seguenti attività di verifica:

- *controlli tecnici*
- *controlli economico-gestionali.*

2. Ai fini di cui sopra l'ENTE individuerà l'ufficio/servizio competente sulle verifiche d'ordine tecnico, inerenti le modalità di erogazione dei servizi affidati nonché, qualora diverso dal primo, l'ufficio/servizio competente in materia di controlli sul livello qualitativo dei servizi offerti e sugli aspetti economici della gestione che li supporta.

3. I controlli tecnici consistono nella verifica delle modalità di gestione ed erogazione del servizio affidato e vengono posti in essere a cura del competente ufficio dell'ENTE attraverso l'attuazione, con modalità stabilite dal REGOLAMENTO, di rapporti informativi, visite ed ispezioni nelle aree utilizzate dal GESTORE o dai suoi sub-affidatari, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività ad esso inerente o accessoria. Il GESTORE ed i suoi sub-affidatari prestano ai dipendenti incaricati delle verifiche o ispezioni ogni necessaria collaborazione nell'espletamento delle loro attività, compatibilmente con il vincolo della non interruzione del pubblico servizio.

4. I controlli economico-gestionali si estrinsecano attraverso le modalità sotto specificate:

*la redazione da parte del GESTORE del Report tecnico-gestionale sul servizio svolto;*

- *la verifica degli indicatori di cui al successivo art. 20.-*

5. Il Report tecnico-gestionale, da redigersi con periodicità almeno annuale, dovrà essere trasmesso ai competenti Uffici comunali entro il mese successivo alla scadenza di ciascun periodo di riferimento e dovrà contenere i seguenti elementi:

a. *Numero di cremazioni effettuate, distinte per mese;*

b. *Numero di concessioni stipulate, distinte per tipologia di sepoltura, durata e per plesso cimiteriale gestito;*

c. *Numero di concessioni stipulate nel periodo di riferimento per l'illuminazione votiva, con indicazione degli introiti e delle spese di gestione e di manutenzione sostenute;*

d. *Introiti e spese, ripartite mensilmente, distinti per ciascun plesso cimiteriale gestito e per tipologia di concessione;*

- e. *Introiti e spese, ripartite mensilmente, relative all'attività di cremazione;*
- f. *Eventuali variazioni circa le tipologie e le disponibilità, per ciascuna tipologia di sepoltura, dei posti, distintamente per ogni plessò cimiteriale gestito;*
- g. *Descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria effettuati nel periodo di riferimento, con indicazione dei plessi cimiteriali e/o degli impianti/immobili interessati, delle tempistiche previste per la conclusione dei lavori e dell'impegno economico riferibile a ciascun intervento;*
- h. *Descrizione dello stato di attuazione del programma degli investimenti, anche in coerenza con quanto previsto da disposizioni statutarie del Gestore.*

6. Il Gestore si obbliga, altresì, a redigere il *Report tecnico-gestionale*, con le modalità di cui al precedente comma, anche in forma riepilogativa annuale e con opportuni rinvii per le parti non modificate, trasmettendolo ai competenti Uffici comunali entro il  **mese di febbraio**  dell'anno immediatamente successivo.

7. Il Gestore è altresì tenuto ad inviare all'Ufficio dell'Ente, competente in materia di controlli qualitativi e gestionali, copia dei reclami pervenuti da parte dell'utenza, riferibili al servizio erogato, con indicazione delle relative risposte fornite e delle eventuali azioni poste in essere o che si intenderanno porre in essere per il possibile superamento delle situazioni emarginate.

8. L'Ente potrà altresì procedere a suggerire al Gestore l'adozione di eventuali indicatori per il monitoraggio degli aspetti relativi alla qualità dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento all'utilizzo di opportuni strumenti di misurazione del grado di soddisfazione sia attraverso specifiche analisi della «customer satisfaction», sia attraverso sistemi di raccolta delle informazioni sui disservizi o sulle proteste/segnalazioni nonché l'individuazione di indicatori per la formulazione di obiettivi quali-quantitativi attinenti il livello ottimale di servizio da garantire.

Art. 19

*(Obblighi dell'Ente)*

1. Il Comune si impegna a cooperare, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del Gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali.
2. L'obbligo di cooperazione di cui al comma precedente si traduce, in particolare:
  - a. *nel trasmettere tempestivamente al Gestore la documentazione di cui lo stesso sia eventualmente in possesso e che riguarda il servizio;*
  - b. *nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune ed il Gestore, anche ai fini della programmazione degli investimenti e della predisposizione dei piani cimiteriali*
  - c. *nel permettere al Gestore l'accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente), nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy. Nel caso di svolgimento di servizi complessi o duraturi saranno stipulate apposite convenzioni;*
  - d. *nel dare collaborazione coi propri Uffici Amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo il Gestore delle modifiche ai Regolamenti Comunali ed agli altri atti amministrativi che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio;*
  - e. *nell'attività di coordinamento con altre Aziende ed enti partecipati per i fatti ed i comportamenti che possano eventualmente influire sull'erogazione dei Servizi Pubblici in esame;*
  - f. *nell'aggiornamento del Regolamento comunale di polizia mortuaria;*
  - g. *nell'approvazione del Piano Regolatore e di sviluppo dei cimiteri, entro un anno dalla stipulazione del presente contratto*

## Art. 20

*(Definizione degli standard qualitativi e tecnici)*

1. Gli standard inerenti la definizione di parametri di qualità e di fruibilità nell'erogazione del pubblico servizio, definiti nell'Allegato C), nonché di quelli tecnici, definitivi nell'Allegato E) al presente contratto saranno oggetto di revisione con **cadenza annuale**. La revisione dell'allegato non comporta effetti novativi sul contratto in vigore.
2. Gli *standard* qualitativi ed i parametri di prestazione del servizio all'utenza finale si debbono intendere integrati da quanto stabilito nella «*Carta dei servizi*» di cui al precedente art. 8.

## Art. 21

*(Assicurazione danni verso terzi e di responsabilità civile)*

1. Il Gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, qualora imputabili a colpa o dolo dello stesso, mantenendo indenne l'Ente da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti l'effettuazione del Servizio.
2. Il Gestore dovrà provvedere alla stipula di idonee coperture assicurative per la Responsabilità Civile Terzi, oltre che per altre ed eventuali specifiche tipologie di responsabilità riferibili alle diverse attività gestite, in relazione a quanto previsto all'art. 2 del presente contratto.
3. Il Gestore è responsabile, in solido con l'autore della violazione, dei danni e delle conseguenze civili derivanti da comportamenti illegittimi posti in essere dai propri dipendenti in esecuzione dell'attività di servizio, sia nei confronti degli utenti che di terzi.
4. Nei confronti dei dipendenti il Gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale. Esso deve, inoltre, rispettare ed applicare i contratti di categoria per tutto il personale, nonché

ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare obbligatoria in materia igienico-sanitaria e di polizia mortuaria.

## Art. 22

### *(Sanzioni amministrative e clausole penali)*

1. Fatte salve le specifiche sanzioni amministrative previste dalle singole disposizioni settoriali, per qualsivoglia violazione delle disposizioni recate da specifici regolamenti comunali in materia igienico-sanitaria e di polizia mortuaria, che disciplinano la gestione e/o l'organizzazione del servizio affidato, ovvero per violazioni degli obblighi di cui all'articolo 12 del Regolamento recante la disciplina delle attività di vigilanza e controllo sui pubblici servizi esternalizzati, si renderà applicabile, a carico del Gestore, la sanzione prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità procedurali ivi previste.

2. Per gli inadempimenti degli obblighi di cui al presente contratto di servizio, compresi quelli inerenti il mancato rispetto delle tempistiche di attuazione degli standard quali-quantitativi e tecnici statuiti negli allegati, laddove i medesimi non siano qualificabili come «essenziali» alla corretta esecuzione ed erogazione del pubblico servizio, si renderà applicabile una penale variabile da € 100,00 ad € 5.000,00, in ragione della gravità dell'inadempimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1382-1383 del C.C., previa contestazione dei relativi addebiti e secondo le procedure di cui ai successivi commi. L'esatta determinazione degli inadempimenti qualificabili come «non essenziali» e della relativa penale applicabile saranno declinate nell'Allegato D) al presente contratto.

3. Nel caso in cui si verificano inadempimenti agli obblighi stabiliti dal presente contratto, per colpa imputabile al Gestore, l'Ente notificherà al Gestore stesso una diffida, in conformità di quanto previsto al successivo articolo 24.

4. Ove il Gestore non provveda a rimuovere l'inadempimento, nel termine stabilito, l'Ente applicherà le penali descritte nell'Allegato D).

5. Le somme derivanti all'Ente dalle sanzioni applicate saranno obbligatoriamente destinate al finanziamento di attività di implementazione e/o miglioramento degli *standard* quali-quantitativi del servizio medesimo, secondo le specifiche fissate nel «*programma degli investimenti*» di cui all'art. 10, ovvero concordate con l'Ente.

6. Circa l'applicazione delle penali dovrà essere informato, ancorché in via susseguente, il Comitato per la gestione del contratto di cui al precedente art. 16.

7. Nella contestazione il Comune valuterà se l'inadempienza o l'infrazione, atteso il carattere di essenzialità e reiterazione, non possa essere oggetto di applicazione delle sanzioni amministrative, costituendo, invece, motivo di attivazione della procedura di eventuale risoluzione anticipata del contratto, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 24.

#### Art. 23

##### (Controversie)

1. Per tutte le controversie legate all'interpretazione delle norme contenute nel presente contratto, le parti dovranno previamente esperire un tentativo di conciliazione dinnanzi al Comitato per la gestione del contratto di servizio di cui all'art. 16.

2. Nel caso in cui le parti non addivenissero, ai sensi del comma precedente, ad una composizione della controversia insorta, le stesse potranno adire alle ordinarie vie giudiziarie.

#### Art. 24

##### (Risoluzione del contratto)

1. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, a mente dell'art. 1456 e successivi del c.c., allorquando il Gestore incorra in una o più delle seguenti situazioni di infrazione e/o inadempimento:

- *abbia gestito il servizio in modo gravemente e reiteratamente inefficiente. La prova delle intervenute inefficienze potrà essere fornita anche attraverso le attività di vigilanza e controllo e con le procedure di cui al vigente Regolamento recante la disciplina delle attività di vigilanza e controllo sui pubblici servizi esternalizzati*
  - *abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli obblighi di servizio ed alle prestazioni dovute sulla scorta del presente contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative settoriali o generali, ancorché non aventi una diretta rilevanza penale, al rispetto delle quali sia comunque inderogabilmente tenuto;*
  - *abbia omesso di realizzare, per causa a lui imputabile, nei modi e termini previsti dal programma degli investimenti, una o più delle attività di cui ai punti da b) ad h) dell'art. 2, comma 1 del presente contratto.*
2. La parte che intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa contesta dettagliatamente alla controparte l'inadempienza riscontrata, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine non inferiore a **20 giorni** ovvero al maggior termine che si ritenga congruo rispetto alla natura dell'adempimento.
  3. La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro i **10 giorni** successivi a quello del ricevimento della contestazione di cui al precedente comma 2.
  4. Qualora la parte diffidata non cessi il proprio comportamento inadempiente - ovvero laddove non controdeduca, nei termini assegnati, circa la contestata inadempienza - previo esperimento della procedura conciliativa del di cui al precedente art. 23, il presente contratto potrà esser risolto, con le conseguenze di cui agli articoli 5 e 6.
  5. Il personale dipendente dal Gestore, addetto ai servizi oggetto di revoca, a seconda delle scelte spettanti all'Ente in merito alle successive modalità di gestione del servizio consentite dalla legge, potrà esser trasferito al nuovo Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 C.C., in esito all'eventuale conseguente conferimento del *ramo d'azienda*.

6. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità nella produzione/erogazione dei servizi ad esso affidati, espletando questi ultimi nel rispetto del presente contratto, fino al momento in cui la gestione medesima sia affidata al nuovo Gestore.

#### Art. 25

*(Spese)*

1. Tutte le spese e gli oneri, sia di repertoriazione che di registrazione del presente contratto sono a carico del Gestore.

#### Art. 26

*(disposizioni transitorie e finali)*

1. Gli obblighi di separazione contabile di cui all'art. 13 dovranno essere resi operativi decorsi 3 (TRE) mesi dall'eventuale attivazione di nuovi *business* o nuovi settori di servizio gestiti, oltre a quello previsto dal presente contratto.
2. Il nuovo sistema tariffario di cui all'art. 14 troverà applicazione solo a far data dall'esercizio amministrativo successivo a quello in cui verrà approvato, da parte dei competenti organi dell'Ente e del soggetto Gestore; ognuno secondo i rispettivi ordinamenti, il nuovo piano regolatore e di sviluppo dei cimiteri di cui all'art. 10 del presente contratto.
3. Al termine dell'affidamento (ovvero all'atto della sua eventuale anticipata risoluzione ai sensi del precedente art 24) l'Ente si impegna, laddove non espressamente vietato da disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, ad inserire negli atti e nei capitolati di gara l'obbligo, per il Gestore subentrante, di assorbire il personale dipendente dal Gestore uscente, che risulti in servizio, con contratto a tempo indeterminato, alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si perfeziona l'evento, con conservazione dei diritti e del trattamento economico acquisito alla data del trasferimento.

4. L'Ente si riserva di dettare specifiche direttive a tutela dell'utenza, per i casi di errori nell'erogazione del servizio ad essa non imputabili, nel contesto della disciplina sull'ordinamento tariffario.


## LE PARTI

### ELENCO ALLEGATI:

- A. *Elenco dei cimiteri affidati in gestione e tipologia delle infrastrutture, impianti ed altre dotazioni patrimoniali essenziali e strumentali ai fini della produzione ed erogazione del pubblico servizio;*
- B. *«Schema tipo» di Piano Economico Finanziario (PEF);*
- C. *Indicatori e standard di qualità del servizio e modalità di determinazione dei parametri dell'algoritmo tariffario di cui all'art. 14 [C/1 - C/2 - C/3 - C/4];*
- D. *Penali per inadempimento contrattuale e per il mancato conseguimento degli standard quali-quantitativi di cui all'Allegato C);*
- E. *standard tecnici del servizio*

Letto, accettato e sottoscritto


Per il Comune  
(Dott. Vittorio Beoni)

  
.....



**Arezzo Multiservizi s.r.l.**  
Il Presidente  
Arch. Luciano Vaccaro

Per la Società  
(Arch. Luciano Vaccaro)

  
.....

**ALLEGATO A)** «Elenco dei cimiteri affidati in gestione e delle infrastrutture, impianti ed altre dotazioni patrimoniali essenziali e strumentali ai fini della produzione ed erogazione del pubblico servizio»

(art. 2, comma 5 del contratto)

1. **Elenco dei plessi ed aree cimiteriali affidate in gestione:**

| N. | CIMITERI URBANI             |
|----|-----------------------------|
| 01 | CIMITERO COMUNALE DI AREZZO |

| N. | CIMITERI EXTRAURBANI              |
|----|-----------------------------------|
| 01 | CIMITERO DI AGAZZI                |
| 02 | CIMITERO DI ANTRIA                |
| 03 | CIMITERO DI BADIA S. VERIANO      |
| 04 | CIMITERO DI BAGNORO               |
| 05 | CIMITERO DI BATTIFOLLE            |
| 06 | CIMITERO DI BOSSI                 |
| 07 | CIMITERO DI CAMPOLUCI             |
| 08 | CIMITERO DI CECILIANO             |
| 09 | CIMITERO DI CHIANI                |
| 10 | CIMITERO DI CHIASSA SUPERIORE     |
| 11 | CIMITERO DI CINCELLI              |
| 12 | CIMITERO DI FRASSINETO            |
| 13 | CIMITERO DI GIOVI                 |
| 14 | CIMITERO DI MARCENA               |
| 15 | CIMITERO DI MOLIN NUOVO           |
| 16 | CIMITERO DI MONTE SOPRA RONDINE   |
| 17 | CIMITERO DI PALAZZO DEL PERO      |
| 18 | CIMITERO DI PATRIGNONE            |
| 19 | CIMITERO DI PENETO                |
| 20 | CIMITERO DI PETROGNANO            |
| 21 | CIMITERO DI PIEVE A QUARTO        |
| 22 | CIMITERO DI POGGIOLA              |
| 23 | CIMITERO DI POLICIANO             |
| 24 | CIMITERO DI PRATANTICO            |
| 25 | CIMITERO DI PUGLIA                |
| 26 | CIMITERO DI QUARATA               |
| 27 | CIMITERO DI RIGUTINO              |
| 28 | CIMITERO DI RONDINE               |
| 29 | CIMITERO DI RUSCELLO              |
| 30 | CIMITERO DI S. AGATA ALLE TERRINE |
| 31 | CIMITERO DI S. ANASTASIO          |
| 32 | CIMITERO DI S. ANDREA A PIGLI     |
| 33 | CIMITERO DI S. FIRENZE            |

32

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 34 | CIMITERO DI S. FIRMINA                |
| 35 | CIMITERO DI S. FLORA                  |
| 36 | CIMITERO DI S. LEO                    |
| 37 | CIMITERO DI S. M. ALLA RASSINATA      |
| 38 | CIMITERO DI S. POLO                   |
| 39 | CIMITERO DI S. ZENO                   |
| 40 | CIMITERO DI STAGGIANO                 |
| 41 | CIMITERO DI TREGOZZANO                |
| 42 | CIMITERO DI VITIANO                   |
| 43 | CIMITERO DI CAMPRIANO                 |
| 44 | CIMITERO DI MELICIANO                 |
| 45 | CIMITERO DI POMAIO                    |
| 46 | CIMITERO DI S. CASSIANO               |
| 47 | CIMITERO DI MISCIANO                  |
| 48 | CIMITERO DI S. BIAGIO ALLA RASSINATA  |
| 49 | CIMITERO DI BIVIGNANO                 |
| 50 | CIMITERO DI CALBI                     |
| 51 | CIMITERO DI STAGGIANO VECCHIO         |
| 52 | CIMITERO DI CASTELLONCHIO             |
| 53 | CIMITERO DI QUERCETO TORRINO VECCHIO) |

2. **Tipologia delle infrastrutture, impianti ed altre dotazioni patrimoniali essenziali:**

- qualsiasi area, costruzione, impianto, infrastruttura o manufatto che rientri nel concetto di «demanio cimiteriale», in quanto appartenente all'Ente, sia in ambito urbano che extraurbano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 824, comma 2 del codice civile e delle disposizioni speciali o di settore, di tempo in tempo vigenti, comprese le aree pertinenziali di parcheggio o di deposito, anche temporaneo di rifiuti e/o attrezzature a servizio dei cimiteri, nonché i fabbricati o costruzioni assimilabili, adibiti ad uso tecnico, ad uso di ufficio, ad uso di camere mortuarie ovvero ad uso cerimoniale, anche religioso, ovvero ancora di locali di servizio ad uso del personale (compreso l'alloggio di servizio del custode, laddove previsto), nonché i servizi igienici, anche se ad uso pubblico;
- attrezzature, impianti, macchinari, mezzi d'opera, autoveicoli industriali o operativi, ancorché costituenti bene mobile o mobile iscritto in pubblici registri, con particolare e non esaustivo riferimento a:
  1. *macchinari elevatori, sia automatici che meccanici;*
  2. *mezzi d'opera per la pulizia e manutenzione delle aree interne ai cimiteri, anche adibite a verde;*
  3. *cestini o cassonetti o altri contenitori adibiti a raccolta dei rifiuti;*
  4. *strumenti d'arredo interni alle aree cimiteriali o comunque ad essi pertinenziali;*
  5. *scaie e sostegni per l'accesso alle tombe ed ai loculi;*

6. *ascensori, montascale e montacarichi ed ogni altro strumento idoneo a favorire l'accessibilità ai plessi ed alle aree cimiteriali;*
  7. *impianti per la cremazione dei cadaveri, compresi di tutti le dotazioni accessorie e complementari;*
- *impianti «a rete», con particolare riferimento a:*
    1. *impianti idrici e di deposito delle acque, nonché di scarico in fognatura e di deflusso dei reflui;*
    2. *impianti per l'illuminazione votiva e per l'illuminazione interna dei plessi e delle aree cimiteriali e delle relative pertinenze;*
    3. *impianti di video-sorveglianza e/o antri intrusione ambientale, sia interni che esterni ai plessi ed alle aree cimiteriali;*
    4. *impianti di irrigazione e simili;*
    5. *ogni altro impianto strumentale al servizio che si connoti con caratteristiche di rete*

P. A/ 16686

## INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno 2008, addi sedici del mese di dicembre in Arezzo, presso la casa comunale, sono presenti:

**COMUNE DI AREZZO** con sede in Arezzo, Piazza della Libertà 1 (Codice Fiscale 00176820512 ), rappresentato dal Dott. Vittorio Beoni, in qualità di dirigente del Comune di Arezzo, di seguito denominato "Comune"

**E**

**AREZZO MULTISERVIZI SRL** con sede in Arezzo, Via San Gallo, 3 C.F. 01938950514 e Iscrizione Rea CCIAA Arezzo n. 150398 capitale sociale Euro 1.500.000,00 in persona del Legale Rappresentante Arch. Luciano Vaccaro, di seguito denominata "Società",

**Premesso**

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 235 del 13.12.2007 è stata approvata la riorganizzazione dei servizi cimiteriali comunali, con il passaggio dell'insieme unitario ed integrato dei servizi nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali, dalla gestione per assegnazione diretta alla Fraternità dei Laici alla gestione con conferimento della titolarità del servizio a favore della AREZZO MULTISERVIZI SRL , ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- che l'articolo 113, comma 11, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che i rapporti degli Enti locali con le società di erogazione del servizio sono regolati da contratti di servizio, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti;

- che, in data 24 aprile 2008, è stato sottoscritto il contratto di servizio tra Comune di Arezzo e Arezzo Multiservizi S.r.l. per la gestione dei servizi cimiteriali comunali;

- che dai documenti ufficiali inerenti l'operazione ben si evidenzia la volontà di trasferire anche la titolarità e soprattutto l'onere derivante dal finanziamento a suo tempo contratto dal Comune per gli ampliamenti cimiteriali

Vedi :

- deliberazione n. 235 del 13.12.2007 del Consiglio Comunale - che, prevedeva, al punto 15, lett. d), che "Il Comune di Arezzo trasferirà a Arezzo Multiservizi S.r.l., la titolarità del mutuo, posizione n. 4402485.00, contratto con la Cassa DD. PP. per la ristrutturazione ed ampliamento del cimitero comunale ed avente scadenza al 31.12.2017, che, alla data del 31.12.2007, rileva un debito residuo di Euro 1.000.126,00, mediante operazione di novazione soggettiva";
- perizia dr. Malatesti - PERITO CONFERIMENTO RAMO AZIENDALE FRATERNITA - pag. 18 - dove si fa espresso riferimento alla presenza di un finanziamento a medio termine contratto per la ristrutturazione ed ampliamento del cimitero Comunale ( 31.12.2007 deb residuo €. 1.000.126,00 )
- perizia dr. Giovanni Grazzini - perito per la valutazione peritale sulla retrocessione al Comune di Arezzo ) dove si ipotizza un assetto futuro della costituenda società , indicando la possibilità di conferire in tutto od in parte il finanziamento passivo relativo al nuovo Cimitero urbano in modo da correlare i futuri ricavi da concessioni di posti tomba con gli oneri del finanziamento stesso che si andranno a sostenere

- che il Finanziamento attiene all'ampliamento del cimitero urbano, facente parte del complesso demaniale dei cimiteri conferiti in gestione, ad AREZZO MULTISERVIZI, come evidenziato nella valutazione peritale del 16.11.2007 effettuata dal dr. Giovanni Grazzini e in quella del dr. Massimo Malatesti del 12.11.2007

- che gli introiti derivanti dalla concessione a privati dei relativi manufatti costruiti con tale ampliamento, sono attribuiti alla suddetta società;

- che pertanto il pagamento del mutuo residuo compete alla società medesima in quanto trattasi di onere inerente la propria attività che trova copertura mediante la determinazione delle tariffe introitate dal soggetto gestore;

- che, con nota della Cassa Depositi e Prestiti S.r.l. prot. n. 7071 del 28.01.08, è emersa l'impossibilità giuridica di procedere alla novazione soggettiva del mutuo in oggetto;

- che Comune di Arezzo e Arezzo Multiservizi S.r.l. hanno approvato lo schema di integrazione del contratto di servizio, rispettivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 765 del 2 dicembre 2008 e con deliberazione del C.d.A. n. 91 del 27 novembre 2008;

Tutto ciò premesso e che costituisce parte integrante e sostanziale all'attuale contratto, le parti convengono e stipulano di inserire all'interno dello stesso quanto segue:

**Art. 7 bis**

*(Mutui pregressi)*


1. La titolarità del mutuo, posizione n. 4402485.00, contratto con la Cassa DD. PP. per la ristrutturazione ed ampliamento del cimitero

comunale 1° lotto ed avente scadenza al 31.12.2017, rimane afferente al Comune di Arezzo.

2. l'Amministrazione comunale continuerà a pagare a Cassa Depositi e Prestiti Spa, per conto del gestore, le rate residue del mutuo di cui al punto precedente.
3. Entro i quindici giorni antecedenti alla data di regolazione delle singole residue rate del mutuo (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, sino alla scadenza), il Gestore rimborserà al Comune il relativo importo, costante e comprensivo di quota capitale e di quota interessi, pari ad Euro 64.155,24.

Letto, accettato e sottoscritto

Per il Comune  
(Dot. Vittorio Beoni)



Per la Società  
(Arch. Luciano Vaccaro)

